

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle attribuzioni del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (1343)
(Seguito della discussione e reiezione)

PRESIDENTE pag. 381, 382, 383
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione 382
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 382, 383

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

G U A R I N O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle attribuzioni del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (1343)

(Seguito della discussione e reiezione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica delle attribuzioni del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

Ricordo che, dopo la relazione del senatore Agrimi in sostituzione del senatore Beorchia, il senatore Tropeano ha proposto di rinviare la discussione per breve tempo. La proposta è stata accolta, con l'intesa che il rinvio fosse brevissimo, posto che la Commissione ha il dovere di deliberare sul disegno

di legge, sempre che il Governo insista nel mantenere in essere tale iniziativa legislativa.

S P E R A N Z A, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In merito al presente disegno di legge il Governo desidera fare le seguenti considerazioni.

Il senatore Agrimi, nella scorsa seduta, ha recepito, in linea di principio, l'inconsistenza di disciplinare in via legislativa le attribuzioni dei revisori dei conti dei singoli istituti, pur riconoscendo in concreto l'estrema lacunosità della normativa che se ne occupa. Al riguardo va ribadito che, come si desume dalla relazione al disegno di legge, tale necessità dipende dalla mancanza di norme generali, o norme quadro, che regolino le attribuzioni dei revisori dei conti degli enti pubblici tutte le volte che, come nella fattispecie, si colleghino ad una normativa particolare carente. Lo stesso senatore Agrimi ha poi espresso dubbi sull'opportunità di approvare tale normativa fuori del contesto della riforma previdenziale forense. A tale proposito il senatore Tropeano ha anche detto che l'approvazione di un simile disegno di legge fa nascere il sospetto che non si intenda dar luogo a detta riforma. Non sembra, però, che tale sospetto abbia ragione di essere: la riforma previdenziale forense è oggetto di attesa dell'intera classe professionale interessata, ma non sono concordi le linee su cui muovono i diversi settori nei quali si articola la categoria professionale, per cui non è agevole prevedere una soluzione rapida del problema, mentre, al contrario, è urgente dare al collegio in questione quelle attribuzioni chiare ed estese che la corretta amministrazione dell'ente pubblico esige.

Va rilevato che l'esigenza di far luogo prontamente ed autonomamente alla modifica proposta deriva anche dalla considerazione che i progetti di riforma fin qui elaborati appaiono ignorare del tutto la problematica sollevata.

In definitiva il Governo ritiene utile che sia approvato il presente disegno di legge (giacchè talvolta il meglio è nemico del bene) che tende a colmare una evidente lacuna.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B E O R C H I A, *relatore alla Commissione*. Non credo di potermi dissociare dalle considerazioni del senatore Agrimi: nutro gli stessi dubbi sulla necessità di adottare questo tipo di provvedimento. È ben vero che nell'apposita disciplina normativa le funzioni del collegio sindacale della Cassa avvocati e procuratori non sono precisate con quella minuzia che sarebbe necessaria per il lavoro di un organo così delicato quanto alle funzioni di controllo della gestione contabile e amministrativa, oltrechè di legittimità, della Cassa, ma è altrettanto vero che le funzioni e i poteri dei sindaci sia di singole società come di enti pubblici, hanno ormai, per rinvio o per riferimento, un sufficiente quadro generale al quale riferirsi.

Da questo punto di vista nutro anche io questo dubbio.

La preoccupazione in ordine al fatto che questo provvedimento possa far insorgere il sospetto che non si intende affrontare il discorso della revisione del sistema previdenziale forense ha forse, anche dopo le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, un peso minore. È stato bene che l'esigenza di provvedervi quanto prima sia stata espressa nel corso di questa discussione; credo, peraltro, che le dichiarazioni del Governo abbiano chiarito che le preoccupazioni in ordine alla riforma del sistema previdenziale forense non sono certamente legate alla soluzione, in un senso o nell'altro, che si voglia dare a questo disegno di legge.

A questo punto, pur prendendo atto della insistenza del Governo per l'approvazione di questo provvedimento, non intendo allontanarmi da quella linea che condivido, e che è stata la linea del senatore Agrimi nella relazione introduttiva, replico nel senso di rimettermi alla volontà della Commissione per quanto riguarda il definitivo accoglimento del presente disegno di legge.

2^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1978)

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che, dopo le precedenti dichiarazioni per illustrare i motivi e gli intendimenti che stanno a monte della presentazione di questo disegno di legge da parte del Governo, sia superfluo aggiungere alcunchè.

Purtroppo, talvolta, sono necessari provvedimenti modesti, parziali, limitati, perchè la soluzione di problemi più ampi, per varie ragioni, non è agevole e non la si può prevedere in tempi brevi. Del resto, di problemi importanti ce ne sono molti all'esame del Parlamento e purtroppo alcuni di essi giacenti da un periodo di tempo non breve. Esiste, quindi, la motivazione, in casi particolari come questo, per provvedimenti limitati, ma che tuttavia hanno una utilità. Credo che poter avere la certezza del diritto, per quanto concerne l'esercizio di funzioni di controllo in una realtà sociale nella quale il controllo è tanto necessario, perchè purtroppo le irregolarità, le trascuratezze amministrative appaiono così diffuse, sia estremamente opportuno. Pertanto mi permetto di insistere per l'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e dall'articolo 16 della

legge 22 luglio 1975, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro di grazia e giustizia, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il rendiconto, redigendo apposite relazioni, ed effettua periodiche verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva per dare o chiedere chiarimenti.

Essi durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

Non è approvato.

La seduta termina alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI